

SECRET

2-14-60

1. The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.

2. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.



Riassunto

Il conferimento della provincia hittita di Dattašša a Ulmi-Tešup (KBo IV, 10)

Prof. dott. V. Korošec

I.

Il presente trattato comprende l'analisi giuridica, la trascrizione e la versione in sloveno del testo hittita, scritto su una tavoletta d'argilla, che citiamo dall'edizione di E. Forrer nei Keilschrifttexte aus Boghazköi, 4. Heft, 1920, abbreviato KBo IV, 10. Esso tratta del conferimento del paese della città di Dattašša al vassallo hittita Ulmi-Tešup.

L'autore segue le direttive introdotte come fondamentali dal prof. Koschaker. Quanto alla presente traduzione, l'autore dichiara con gratitudine — come lo fece già nella prefazione ai suoi Hittitische Staatsverträge (Lipsia 1931, p. IV) — di dovere la prima conoscenza del testo KBo IV, 10 al suo maestro, hittitologo prof. dott. Johannes Friedrich (Lipsia); l'autore deplora che le circostanze belliche attuali abbiano reso impossibile una revisione della presente versione da parte del prof. Friedrich; perciò ne assume la responsabilità l'autore stesso.

Lo scritto è dedicato alla memoria dei rimpianti membri della classe giuridica dell'Accademia di Scienze e di Arti di Lubiana, il prof. Metod Dolenc, il prof. Gregor Krek e il prof. Rado Kušej. L'autore ringrazia inoltre anche il prof. Koschaker, che con straordinaria benevolenza aveva favorito e promosso i suoi studi dei diritti cuneiformi.

II.

Per rendere più comprensibile il contenuto del testo KBo IV, 10, l'autore definisce nei termini più generali lo svolgimento esteriore della storia politica hittita da Anittaš, re della città di Kušsar(a), sfiorando Labarnaš I, Hattušiliš I, Muršiliš I e il grande legislatore Telipinuš, autore della Costituzione hittita, nell'antico impero, ai sovrani Šuppiluliumaš, Muršiliš II, Muvatališ, Hattušiliš III nel nuovo impero, fino alla fine subitanea dello Stato hittita verso 1200 a. Cr. Egli si trattiene un poco più lungamente sul Šuppiluliumaš, il quale introdusse il sistema di vassallaggio nell'amministrazione delle provincie hittite. In connessione con questo fatto, anche il contenuto della nostra tavoletta, ci diviene più chiaro.

III.

La tavoletta d'argilla KBo IV, 10 è una copia dell'originale, *fulfil!* il quale era scritto su una lastra ferrea (II, 22); la trascrizione conservata fu eseguita per l'archivio reale nella capitale. — Il testo è scritto su due facciate, e ciò su tutta la facciata, senza l'usuale spartizione in colonne. Il principio ne è danneggiato. Perciò vi manca il preambolo col nome del sovrano, il quale ha rilasciato il documento. *fil. find. m. h. 22* Manca pure l'usuale introduzione storica. Non è però probabile, che vi manchi molto più oltre; il testo conservato comincia con le disposizioni della trasmissione ereditaria, che troviamo nei contratti dei vassalli di solito in seguito all'introduzione storica.

Lo scriba hittita ha spartito il testo mediante le linee orizzontali per capoversi, i quali contengono le singole disposizioni. La distribuzione del contenuto del testo è la seguente:

1. Il sovrano hittita garantisce ai successori di Ulmi-Tešup il dominio sul paese della città di Dattašša e determina la propria giurisdizione penale di fronte a loro (I, 4—14).
2. Stabilizzazione dei confini (I, 15—32; due capoversi).
3. Subito dopo la stabilizzazione dei confini, il sovrano ordina i rapporti di vicinato, i quali erano probabilmente in connessione col pascolato (I, 33—37).
4. Il sovrano costata che sulla prima tavoletta non erano regolati i doveri militari del vassallo. Perciò li statuisce ora (I, 38—39).
5. I doveri militari del vassallo. Si nota che LAMA è stato nominato re nella città di Dattašša (I, 40—47). *Guaraffalham? In KBo IV, 10, 47*
6. L'invocazione della garanzia delle deità per le nuove disposizioni (I, 48—49). *fiel. kirk van*
7. L'invocazione della garanzia delle deità per il conferimento originario (I, 50—56, II, 1—4).
8. La maledizione del vassallo infedele (II, 5—7).
9. La benedizione del vassallo fedele (II, 8—11).
10. Il sovrano hittita invoca la maledizione su chiunque togliesse a Ulmi-Tešup o ai suoi successori il paese loro consegnato (II, 12—14).
11. Nell'avvenire, mutamenti territoriali sono resi possibili, sia a profitto del sovrano, sia a profitto del vassallo (II, 15—17). È però proibito al vassallo impegnare la forza a questo scopo (II, 18—20; un capoverso speciale).
12. Ripetuta conferma del vassallo e dei suoi successori. Nessun sovrano futuro può apportarvi qualche mutamento (II, 21—27).
13. Elenco dei dignitari dello Stato hittita, in presenza dei quali il documento fu scritto (II, 28—32).

Da questo prospetto risulta che nel testo siano congiunti due gruppi di disposizioni. Più antiche sono indubbiamente le disposizioni:

del fil. al. di Forrer!

sul conferimento della provincia di Dattašša a Ulmi-Tešup e ai suoi successori (I, 4—14), sulla stabilizzazione dei confini (I, 15—18, 19—32) e sull'assestamento delle altre questioni, connesse col vicinato (I, 33—37), sulla garanzia delle deità (I, 50—56, II, 1—4), sulla maledizione del vassallo infedele (II, 5—7) e sulla benedizione del vassallo fedele (II, 8—11). Forse apparteneva alle disposizioni più antiche anche la sanzione sacrale contro quell'avversario del vassallo, che gli toglierebbe o diminuirebbe la sua provincia (II, 12—14). Le disposizioni sopra menzionate erano scritte già sulla prima tavoletta, che doveva esser deposta dinanzi alla dea del Sole nella città di Arlana (I, 38). Nel gruppo delle disposizioni più recenti entra lo stabilire dei doveri militari del vassallo (I, 38—39, 40—47) e la loro sanzione sacrale (I, 48—49), poi l'elenco dei dignitari hittiti, presenti all'atto dell'emissione del documento (II, 28—32). Probabilmente vi entrano pure le disposizioni sugli eventuali mutamenti territoriali (II, 15—20) e le disposizioni sulla conferma dei diritti del vassallo e dei suoi successori (II, 21—27).

Dalla stilizzazione soggettiva del documento risulta che esso fu emanato da un sovrano hittita, il nome del quale non si è conservato nel nostro testo. L'autore viene alla conclusione che questi era Hattušiliš III (1295—1260). Non v'è dubbio che questi abbia ordinato le più recenti disposizioni sulle prestazioni militari. Il nostro testo, infatti, le attribuisce esplicitamente a quei «re e regina» (I, 42), che ora hanno fatto LAMA re nella città di Dattašša (I, 41 seg.); apprendiamo, invece, dall'autobiografia di Hattušiliš, che questi era proprio Hattušiliš III (Götze, NBr. pag. 32, IV, 62—64). Sono indicati il Hattušiliš III e la sua consorte Puduhepa anche per la sanzione delle nuove disposizioni (I, 48), dove oltre la tradizione normale sono menzionate la dea Ištar di Šamuha, protettrice di Hattušiliš III (cfr. F. Sommer, AU, pag. 21 segg., nota 2), e la dea Ištar di Lavantija, della quale Puduhepa era stata serva, e suo padre Pentipšarri, sacerdote. — Ma anche le disposizioni più antiche sono state emanate dal medesimo Hattušiliš III. Nel v. II, 21 seg. infatti l'autore del documento fa la distinzione fra quello che concesse a Ulmi-Tešup (dapprima) e fra quello che gli concesse «dipoi» (EGIR-anda); così è designato il medesimo sovrano come l'autore di disposizioni più antiche come di quelle più recenti. Inoltre, il vassallo è tenuto alla fedeltà verso «il re e la regina» (II, 5, 8, 9) e con questa indicazione sono molto probabilmente accennati Hattušiliš III e Puduhepa. Si potrebbe aspettarsi anche a priori che Hattušiliš III avrebbe detto esplicitamente, che le disposizioni anteriori provenissero da un suo predecessore. Per queste ragioni, l'autore ritiene per provato che Hattušiliš III, eventualmente insieme con Puduhepa, abbia concesso a Ulmi-Tešup il paese di Dattašša e rilasciato il documento KBo IV, 10.

L'autore quale storico giuridico, non si crede competente di entrare nelle questioni geografiche, per le quali il documento KBo IV, 10 offre, con l'esauriente descrizione dei confini (I, 16—32), un materiale

molto prezioso. Accerta però come fatto indubbio che il paese di Dattašša, almeno in parte, confinava col territorio hittita centrale (cfr. I, 29).

La città di Dattašša per molto tempo non aveva un'importanza particolare. Ciò cambiò quando Muvatalliš — come ci riferisce Hattušiliš III — trasportò gli dei della città di Hatti nella città di Dattašša, trasportando in tal modo colà la capitale (Götze, Hattušiliš, MVAeG 29, 3, p. 20, v. II, 52 seg.; p. 46, v. 30 segg.). Il documento KBo IV, 10 avverte soltanto che Muvatalliš aveva «fatto» la città di Dattašša e gli dei della città di Dattašša e che «tutta la città di Hattušaš aveva confermato» (*hantiait*) questo suo atto (I, 40 seg.); come «tutta» Hattušaš s'intende probabilmente il *pankuš*, un'organo costituzionale speciale, che in una determinata misura può condannare anche il re. Urhi-Tešup, figlio e successore di Muvatalliš, abolì dipoi questa disposizione paterna. Hattušiliš III voleva forse ricompensare questa in tal modo degradata città di Dattašša così che in Dattašša credè re tale LAMA — non è chiaro se questi sia identico col condottiero omonimo, menzionato negli annali di Muršiliš (cfr. F. Sommer, AU, pag. 35).

In tale maniera Ulmi-Tešup è re della provincia, che per tradizione è chiamata col nome della città di Dattašša, mentre LAMA è re nella città di Dattašša. È sorprendente anzitutto il fatto che, non ostante l'esatta delimitazione della provincia di Ulmi-Tešup, non vi sia neppure una parola sulla delimitazione verso il territorio del re cittadino LAMA, come non è menzionato neppure con una sola parola il loro rapporto reciproco. È inoltre interessante che Hattušiliš III, insieme con Puduhepa, abbia facilitato all'Ulmi-Tešup i doveri militari, perchè questi non si trovava più in grado da poter offrire al dio il *šahhan* della sua provincia, probabilmente, fin da quando LAMA era re nella città di Dattašša. Così Ulmi-Tešup era anche in avvenire obbligato di rendere il tributo alla «deità» evidentemente nella città di Dattašša, sebbene nella città vi regnava un proprio re. Si potrebbe supporre da queste circostanze, che LAMA in qualche modo fosse limitato nel suo dominio, che egli fosse un re sacrale o titolare (cfr. Sommer, AU, pag. 3), oppure fosse limitato sul territorio, prescelto dal Muvatalliš per la sua corte.

L'eliminazione della città di Dattašša dal territorio di Ulmi-Tešup — dopo che dapprima probabilmente tutta la provincia, compresa la città di Dattašša, era stata conferita a Ulmi-Tešup — potrebbe essere stata ragione dell'inserzione delle disposizioni II, 15—20, con le quali il sovrano hittita aveva anticipatamente statuito — formalmente per ambo le parti — la conferma di eventuali mutamenti territoriali. Tali disposizioni, almeno nei contratti di vassallaggio finora tradotti, non si trovano. Esse sono però ben comprensibili, se riteniamo che con tale disposizione, benchè valesse *pro futuro*, Hattušiliš abbia legalizzato benissimo la già avvenuta diminuzione del territorio appartenente al vassallo.

IV.

Lo storico giuridico s'interessa anzitutto della questione seguente: quale era il rapporto giuridico tra il sovrano hittita e il suo vassallo?

Da tutto il documento KBo IV, 10, dal suo tono e dalle singole disposizioni, traspare chiaramente la superiorità del sovrano hittita sopra il vassallo.

Il sovrano hittita è il »Gran re«, il qual titolo egli riconosce soltanto ai sovrani delle grandi potenze, che ritiene pari a se stesso (p. es. dell'Egitto, della Babilonia). Specialmente nel nuovo impero egli è chiamato pure »Mio Sole«.

Il sovrano concede al vassallo il titolo reale »facendolo re« (cfr. I, 41 seg.). Nel nostro documento ambidue i vassalli, Ulmi-Tešup e LAMA, hanno il titolo di re (I, 41 seg., II, 24). Il sovrano conferisce (»dà«, akad. *nadanu*, hit. *pīlayar*) il paese al vassallo, ne stabilisce i confini, che questi d'ora innanzi deve »tutelare« (*paḥš-*) e non deve trasgredirli (*šarra-*). Il sovrano è anche quelli che redige (»fa«) l'*išḫul*, lo statuto, l'elenco dei diritti e dei doveri del vassallo. Il sovrano rilascia, infine, anche il documento del conferimento (I, 39, II, 22) — nel nostro caso esso era scritto su una tavoletta ferrea (II, 22).

Il documento venne depositato di solito nel tempio nella città di Arinna, dinanzi alla dea del Sole. Ciò è statuito esplicitamente, per quanto riguarda le disposizioni più antiche (I, 38). Una copia — come lo apprendiamo dagli altri contratti di vassallaggio — ne fu deposta dinanzi alla deità maggiore nel territorio del vassallo. Possiamo supporre che anche nel nostro caso fu così, dall'osservazione che Hattušiliš III aveva preso visione di disposizioni più antiche nella città di Dattašša (I, 40).

La deposizione del documento nel tempio, durante i tempi turbolenti, lo custodiva più sicuramente dal pericolo di rovina. Al medesimo tempo con ciò si esprimeva pure chiaramente la volontà da ambo le parti, di mettere il contratto sotto protezione e garanzia divina. La garanzia degli dei è la più alta sanzione giuridica, che assicuri l'obbedienza alle disposizioni statuite. A questo scopo il sovrano hittita (qualche volta insieme col vassallo; nel KBo IV, 10, I, 50 questo punto rimane indeciso) invoca le deità hittite insieme con le deità più importanti del vassallo (II, 4) »all'assemblea giudiziaria, affinché vedano ed ascoltino e ne siano testimoni« (I, 50 seg.). Nel nostro documento sono invocati i mille dei hittiti, ivi nominatamente circa cinquanta dei delle varie città, »le deità maschili e femminili della città di Hatti (II, 3) (= Hattuššaš)«, »il gran mare, i fiumi e le sorgenti« (II, 4) di Hatti e di Dattašša. Quanto alle sue disposizioni concernenti il servizio militare del vassallo, Hattušiliš III fa una invocazione molto più breve (I, 48 seg.), nella quale chiama a testimonianza oltre alle sei deità citate nominatamente ancora i mille dei della città di Hatti.

La sanzione giuridica sacrale invoca la maledizione degli dei e la rovina sul vassallo infedele, sul fedele invece la benedizione divina, augurandogli anche una lunga vecchiaia (II, 5—7, 8—11).

Nel nostro documento KBo IV, 10 inoltre vi sono contenute delle sanzioni speciali, senza paralleli nei contratti finora tradotti. Esse si riferiscono probabilmente agli altri dignitari hittiti, che potrebbero minacciare il dominio di Ulmi-Tešup e dei suoi successori (II, 12—14). Nel capoverso seguente (II, 21—27) invece Hattušiliš III affronta il »re« (II, 23), cioè quello dei suoi successori, che toglierebbe ai successori di Ulmi-Tešup il paese di Dattašša, oppure che violerebbe »una sola parola (disposizione) di questa tavoletta« (II, 26).

Il dovere fondamentale del vassallo è il dovere di fedeltà; egli deve »tutelare nel dominio il re e la regina, in seguito il figlio del re« (= il successore) (II, 5 seg., 8). Questo dovere è differenziato più minutamente nei contratti di vassallaggio; nel documento KBo IV, 10 è espressamente ordinato soltanto l'ambito del servizio militare nelle disposizioni più recenti (I, 39).

Nello stabilire i doveri militari del vassallo della provincia di Dattašša, il sovrano hittita si comportò con molto riguardo. Per »l'impresa bellica (*lahḫūanni*) della città di Hatti« — probabilmente per le spedizioni belliche di ogni anno — il vassallo doveva prestare 200 pedoni, mentre è stato esonerato da Hattušiliš III e da Puduhepa dalle prestazioni di carri armati e di truppe per »la casa di documenti del paese del fiume Hulaja« (I, 42 s., 44). Persino se il sovrano hittita sarebbe in stato di guerra con una grande potenza (»viene contro Mio Sole un re uguale ad Esso«, I, 46), basta che il vassallo venga in persona in aiuto al re; non è però obbligato neppure in questo caso di prestare né carri né truppe (I, 47) (per l'esercito comune?). Che cosa fosse stata »la casa di documenti« (cfr. *TUP.PA-aš*), non si sa. Dal nome l'autore suppone che si tratti di un ufficio, che redigeva e probabilmente anche custodiva i documenti pubblici, forse incassava anche le imposte e redigeva i documenti privati. Dal nostro documento (I, 43, 44) risulta che questi uffici raccoglievano i contingenti militari delle singole province hittite. Erano dunque una specie di uffici hittiti di leva. Dipendendo il paese di Dattašša da un tale ufficio nel paese del fiume Hulaja, è possibile concludere che le loro competenze territoriali siano state relativamente molto vaste. Se erano identici con le »case del sigillo«, come sono state ordinate nel KUB XIII, 8 (cfr. Götz e, AM, 231), per ora non si può accertare.

Una tale facilitazione dei doveri militari si deve forse alla premura di rendere possibile a Ulmi-Tešup anche in avvenire di adempiere le prestazioni (*šahḫan luzzi*) verso la deità (I, 44 seg.), probabilmente quella della città di Dattašša. Le risorse finanziarie ed economiche del vassallo avevano certamente subito una considerevole diminuzione per la nomina di LAMA al re della città di Dattašša.

Quanto alle prestazioni dovute alla deità, è interessante che ivi sono menzionati muratori e aratori (I, 45); da ciò si può concludere che esse comprendevano anche l'adempimento di diversi lavori.

La concessione più importante del sovrano verso il vassallo è il conferimento del dominio sulla provincia. Esso attinge la sua piena importanza con le disposizioni ereditarie e con la sanzione giuridica sacrale nella maledizione, espressa dal sovrano hittita verso chiunque non riconoscesse questo conferimento.

Nel documento KBo IV, 10, Hattušiliš III ripetutamente garantisce a Ulmi-Tešup e ai suoi successori l'ereditarietà del dominio vassallo nel paese di Dattašša. Anzitutto garantisce loro l'ereditarietà nelle sanzioni giuridiche sacrali, delle quali alcune si riferiscono ai dignitari hittiti (II, 12—14), altre invece al futuro sovrano hittita, che confutasse il conferimento di Hattušiliš (II, 22—27). Minutamente è ordinata invece l'ereditarietà nell'attuale primo capoverso (I, 4—14). Questo ordinamento palesa due particolarità, nelle quali si rintracciano influenze della Costituzione di Telipinuš (dal ca. 1650 a. Cr.).

Il diritto di successione spetta anzitutto ai discendenti maschi di Ulmi-Tešup (I, 11 seg.); qualora questi si estinguerebbero, passa il diritto ereditario ai discendenti della figlia di Ulmi-Tešup; anche se si dovessero ricercare all'infuori del paese della città di Dattašša (I, 12 ss.). Questa disposizione ci rammenta l'ordine ereditario nella Costituzione di Telipinuš, che ordina — nel caso che il re non abbia figlio maschio — divenire principe ereditario il marito della figlia del re.

L'altra curiosità di questo ordinamento è il principio che l'eventuale punizione del vassallo si limiti alla sua propria persona. Qualora un successore di Ulmi-Tešup «peccasse» contro il sovrano, questi lo avrebbe sottoposto all'interrogatorio e condannato a suo libero arbitrio (I, 9 seg.). Ma anche qualora il sovrano condannasse il vassallo a morte, la punizione si limiti solamente alla persona del delinquente. Il suo patrimonio («casa») e persino il suo «paese» rimangono anche innanzi alla sua stirpe (I, 10 seg.). Queste disposizioni quanto mai indulgenti sono schiettamente opposte a quanto ancora il padre di Hattušiliš III, Muršiliš II, aveva disposto nel contratto con Kupanta-KAL come diritto hittita in vigore: al figlio del vassallo insorto — anche se lo stesso privo di colpa — non solamente il paese, consegnato al suo padre, ma anche il patrimonio personale (la «casa») viene tolto, sia perchè sia conferito a un altro, sia che venga tolto per il palazzo (= confiscato) (Friedrich, Verträge I, pag. 114, C 14, segg.). Sembra però che anche Muršiliš II abbia menzionato questa norma severa del diritto hittita antico solamente per dare maggiore rilievo alla sua benevolenza verso Kupanta-KAL, figlio adottivo dell'infedele Mašulluvaš, lasciandogli ciò non ostante «la casa» e anzi il paese (Friedrich, I, C, C 23 segg.). L'antico diritto severo vive ancora nella coscienza giuridica, praticamente invece i sovrani introducono come *ius stignum* il principio che la punizione colpisca solamente la persona del colpevole, non già la sua stirpe, e che non siano confiscati i suoi beni.

Questa opinione mitigata si incontra per la prima volta nella Costituzione di Telipinuš, nella quale Telipinuš per tre volte consecutive dispone che la punizione di un principe reale colpevole colpisca solamente il colpevole stesso, non già «la sua casa, la sua moglie, i suoi figli», nè il suo «campo, la vigna, il granaio, gli schiavi, i buoi e le pecore». (KBo III, 1, II, 54, 55 seg. 56 segg.). Muršiliš II aveva potuto adattare bensì questa disposizione verso Kupanta-KAL, il quale era figlio di sua sorella e in tale maniera almeno da parte materna di stirpe reale. Se si può congetturare dalle favorevoli disposizioni del KBo IV, 10, che Ulmi-Tešup sia stato pure di stirpe reale, o che Hattušiliš abbia avuto altra ragione di trattarlo tanto benignamente — ecco una questione, che deve rimanere insoluta.

Infine l'autore sfiora brevemente le disposizioni I, 33—37, non del tutto chiare, nelle quali si tratta dei rapporti di vicinanza col vicino paese del fiume Hulaja, anzitutto riguardanti l'esercizio del diritto del pascolo. È interessante che in questo punto il vassallo del paese della città di Dattašša sia messo in qualche riguardo al pari, per la posizione giuridica, col vassallo della città di Kargamiš. Il fatto che a Kargamiš come vassalli troviamo spesso di principi reali, appoggierebbe forse la supposizione che anche Ulmi-Tešup sia stato di sangue reale.

V.

L'autore tratta infine sulla questione: l'atto giuridico, documentato nel KBo IV, 10, è un contratto di vassallaggio, o un atto giuridico unilaterale?

Confrontandolo con i contratti di vassallaggio finora tradotti (Weidner, BoSt 8—9; Friedrich, Verträge, I, II), l'autore conclude che si tratti nel testo in parola di un contratto di vassallaggio tra Hattušiliš III e Ulmi-Tešup. Data la superiorità indiscutibilmente documentata del sovrano hittita sopra il vassallo, certamente non si può dire che si tratti di un contratto al pari (*foedus aequum*), ma di un contratto tra due contraenti ineguali (*foedus iniquum*). Non influiscono, davvero, ambedue le parti egualmente sul contenuto del contratto; il sovrano determina come *išhiul* (= statuto, relazione, obbligo imposto) il contenuto dei doveri del vassallo, occorre però per la validità del contratto ancora il giuramento del vassallo, cioè il consenso dello stesso. — Il giuramento del vassallo, il quale anche negli altri contratti per ragioni di prestigio dal sovrano è menzionato ben di rado (Friedrich, Verträge II, pag. 10, v 60 segg.; Götze, Madduwattaš, pag. 6, I, 27), nel documento KBo IV, 10 è testimoniato almeno indirettamente, nella menzione dei «giuramenti divini» tra le sanzioni giuridiche sacrali (II, 9, 19, cfr. 16, 17).

Il documento KBo IV, 10 garantisce al vassallo una posizione quanto mai agevole, poichè questi è protetto con le sanzioni sacrali, stabilite dal re, anche dalle prepotenze degli altri dignitari (II, 12—14) e perfino dall'arbitrio dei futuri sovrani (II, 21 ss.). Dalle disposizioni

riservatesi da Hattušiliš quanto agli eventuali mutamenti del territorio («ciò sia eccettuato anticipatamente dai giuramenti divini», II, 16), risulta che, almeno per principio, anche il sovrano hittita si sentiva astretto dal contratto di vassallaggio concluso, sebbene soltanto il vassallo l'aveva confermato con giuramento. Qualora Hattušiliš III sarebbe stato dell'opinione di poter cambiarlo arbitrariamente, la disposizione citata sarebbe incomprensibile.

Sebbene sulla tavoletta menzionata si tratti di un *foedus iniquum*, si deve ammettere la grande premura di Hattušiliš III per un assestamento agevole e duraturo della posizione giuridica del vassallo. Appunto per questa premura di equazione degli interessi reciproci, KBo IV, 10 rimane un bel monumento della cultura giuridica hittita e con ciò anche di quella più antica indoeuropea.